



ISTITUTO COMPRESIVO
G. MAZZINI
L'AQUILA



Via Salaria Antica Est - Località Boschetto di Pile, 67100 L'Aquila
Codice meccanografico: AQIC84700G Codice Fiscale: 93105540665
Tel. 0862-22071 e-mail: aqic84700g@istruzione.it pec: aqic84700g@pec.istruzione.it
sito istituzionale: www.icmazzini.edu.it

Circolare n. 102

ISTITUTO COMPRESIVO - "G. MAZZINI"-L'AQUILA
Prot. 0006514 del 20/05/2024
VII (Uscita)

Al personale ATA in servizio

OGGETTO: Recupero ore eccedenti/Festività soppresse/Ferie anno scolastico 2023/2024 – artt. 13 e 14 CCNL vigente dell'art. 5 comma 8 del DL. 95/2012 - ferie estive

Al fine di predisporre il piano ferie estivo si chiede al personale in indirizzo di formulare la richiesta del Recupero ore eccedenti/Festività soppresse/Ferie relativi all'a.s. 2023-24 entro il 31/05/2024.

Nel piano ferie si terrà conto di garantire l'apertura degli Uffici della segreteria e del Dirigente Scolastico pertanto, nel periodo dal 01/07/2024 al 31/08/2024 si richiede la presenza di tre collaboratori scolastici e tre assistenti amministrativi.

Si fa presente che nel periodo di svolgimento delle attività didattiche o esami non sarà dato parere favorevole alla concessione delle ferie al personale collaboratore scolastico a tempo indeterminato o con contratto annulæ al 31 agosto. In riferimento alle istanze presentate dai collaboratori scolastici con contratto annuale al 30 giugno, il parere favorevole alla concessione terrà conto delle esigenze di servizio.

Non si esprime parere favorevole alle istanze del personale amministrativo volte a richiedere il Recupero ore eccedenti/Festività soppresse/Ferie nel periodo di svolgimento degli esami.

Tenuto conto della nota prot. n. 10380 del 06/12/2023, si ricorda che sabato 13, 20 e 27 luglio e sabato 3, 10, 17, 24 agosto 2024 è disposta la chiusura degli uffici di segreteria e Presidenza, pertanto il personale Ata usufruirà di giornate di festività soppresse/ferie/recupero di ore eccedenti.

Si ricorda quanto previsto nell'art. 13 del CCNL 2007/2009 (comma 15 sostituito dall'art. 38 del CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024) che disciplina le ferie:

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Il personale della segreteria sarà disponibile per la verifica dei giorni di festività sopprese, ferie ed ore eccedenti disponibili.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

L'Aquila 20/05/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai

(Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)